# **COMUNE DI MOGLIA**

(Provincia di Mantova)



# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 30/09/2013 Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 03/02/2018

# **INDICE**

ARI. 1	Principi generali	3
ART. 2	Valorizzazione del volontariato	3
ART. 3	Oggetto del regolamento	4
ART. 4	Istituzione dell'albo dei volontari	4
ART. 5	Ambito di attività	4
ART. 6	Requisiti per l'iscrizione	5
ART. 7	Iscrizione all'albo	5
ART. 8	Cancellazione dall'albo	6
ART. 9	Disciplina del rapporto	6
ART. 10	Tutele	6
ART. 11	Progetti di particolare complessità	7
ART. 12	Disposizioni finali	7

# ART. 1 – Principi generali

- 1. Il principio di sussidiarietà "orizzontale", espressamente previsto dall'articolo 118, 4° comma, Cost., costituisce oggi uno dei pilastri fondamentali della Repubblica e delinea un rinnovato modello del rapporto tra Stato e *cives* in direzione di una valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, sia come singoli sia come associati, nell'esercizio delle attività di interesse generale.
- 2. Il volontariato e le organizzazioni della società civile giocano un ruolo fondamentale nel nuovo sistema di welfare comunitario. Il principio di sussidiarietà si configura infatti come elemento di solidarietà sociale e dunque, indirettamente, fattore di coesione tra le diverse componenti della società.
- 3. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dell'ente locale, salvaguardando la propria autonomia.
- 4. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, liberale, senza fini di lucro da singoli cittadini nel perseguimento di interessi generali.
- 5. Il servizio volontario è prestato a titolo gratuito. Si svolge, indicativamente, nelle attività di cui al successivo art. 5, andando ad integrare, ma non a sostituire, il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.
- 6. Il presente regolamento non si applica al servizio di protezione civile, al servizio civile nazionale e alle forme di volontariato erogate per il tramite di associazioni o enti di promozione sociale.

# Art. 2 - Valorizzazione del volontariato

Il Comune di Moglia:

- a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
- b) promuove il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
- c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, feste e mostre con il coinvolgimento dei volontari;
  - d) riconosce nel volontariato uno strumento di crescita e di formazione delle persone coinvolte.

L'ente rilascia, a richiesta dell'interessato e per le finalità consentite dalla legge, l'attestazione relativa al servizio prestato a titolo di volontariato.

# Art. 3 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto l'istituzione dell'albo dei volontari e la disciplina dell'utilizzo istituzionale del volontariato svolto da cittadini singoli non aggregati in forma associativa presso il Comune di Moglia, per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino, per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile e favorire attività solidaristiche integrative.

# Art. 4 - Istituzione dell'Albo dei volontari

E' istituito presso l'Amministrazione Comunale un Albo nel quale i singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità allo svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate nell'art. 5.

La gestione dell'Albo è affidata ad un responsabile unico per tutto l'Ente che curerà gli adempimenti amministrativi relativi all'iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Albo stesso.

La gestione dell'albo è curata dai servizi culturali.

#### Art. 5 - Ambito di attività

I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate nelle seguente aree:

- I. AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA, relativa ad attività di carattere culturale in senso lato, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc., organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale, supporto nell'attuazione di politiche per l'infanzia e di politiche giovanili, nella gestione di spazi pubblici, nelle attività di comunicazione esterna.
- II. AREA AMBIENTE/SICUREZZA/PATRIMONIO, relativa a tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, sensibilizzazione e vigilanza ecologica, vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola, accompagnamento bambini (piedibus), servizi di pubblica utilità a salvaguardia del patrimonio pubblico, quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune (biblioteca, scuole, ...), supporto alla pulizia di punti sensibili in caso di neve.
- **III. AREA SOCIALE,** relativa ad attività di supporto ai servizi sociali nell'assistenza ad anziani, disabili e stranieri, mediazione culturale, alfabetizzazione, integrazione.

L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolari gravità. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o supplire carenze di organico.

I Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato hanno il compito di impostare un percorso di attività, che tenga conto delle esigenze progettuali, delle azioni proprie del servizio e delle disponibilità del volontario.

Le modalità di utilizzo dei volontari, in relazione alle attività svolte e ai luoghi e tempi dell'effettuazione, nonché in relazione alla condizione professionale dei volontari devono essere tali da rendere evidente la natura volontaristica della prestazione.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di pubblicizzare l'attivazione di singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell'attività ivi previste.

# Art. 6 Requisiti per l'iscrizione

Ai fini dell'iscrizione all'albo del volontariato devono sussistere i seguenti requisiti:

- a) compimento del diciottesimo anno di età;
- b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- c) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.
  - e) titolo di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari.

Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili che abbiano mantenuto una residua capacità psico-fisica. Il loro utilizzo avverrà in attività compatibili con la medesima.

In una separata sezione dell'albo possono essere iscritti anche cittadini minorenni, che abbiano compiuto i 16 anni di età, con il consenso di chi ne esercita la potestà. I volontari minorenni dovranno essere assegnati ad attività coerenti con l'età e le competenze, in ogni caso essi dovranno prestare la loro attività in collaborazione con volontari maggiorenni o personale dipendente, senza diretta assunzione di responsabilità.

# Art. 7 - Iscrizione all'Albo

Nella domanda di iscrizione, da presentare utilizzando l'apposito modello (allegato A1-A2), il volontario è tenuto a fornire:

- a) le generalità complete e la sua residenza;
- b) dichiarazione indicante l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.
- c) le opzioni in ordine alle aree/attività di cui all'art. 5 per le quali il volontario intenda prestare la propria adesione e la disponibilità in termini di tempo.

L'ufficio competente alla gestione dell'albo dei volontari può motivatamente rifiutare l'iscrizione del volontario o disporne la cancellazione, anche al di fuori dei casi di cui al successivo art. 8.

# Art. 8 - Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:

- a) rinuncia;
- b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle loro attività.

# Art. 9 - Disciplina del rapporto

Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non configura, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'amministrazione comunale, ma costituisce strumento di cittadinanza attiva. L'attività del volontario si inserisce in modo occasionale e complementare nella realizzazione delle finalità di interesse generale dell'ente.

Il volontario non è sottoposto ad alcun potere direttivo e disciplinare da parte dell'ente. Al solo fine di garantire il necessario coordinamento con l'attività istituzionale dello stesso, dovrà riferire periodicamente al responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5.

# Art. 10 - Tutele

Il Comune provvede alla copertura assicurativa dei volontari per infortuni sofferti durante lo svolgimento delle attività per l'Ente e per la responsabilità civile verso terzi.

Il volontario ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'attività svolta, preventivamente autorizzate dal responsabile e debitamente documentate.

Ai volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro giusto il disposto dell'art. 3, comma 12 bis del d. lgs. n. 81/2008. I volontari dovranno essere dotati, ove necessario in relazione al tipo di attività svolta, di dispositivi di protezione individuale.

Per specifici progetti in cui possano essere rilevanti profili di tipo sanitario o particolari tipi di abilitazione, l'ente provvederà alla verifica dei requisiti necessari.

I volontari sono dotati di un tesserino che ne consenta il riconoscimento da parte dell'utenza.

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

# Art. 11 – Progetti di particolare complessità

Quando, in relazione al disposto di cui all'art. 5, comma 5, i volontari siano destinati a progetti di maggiore consistenza e durata, l'Amministrazione e i volontari coinvolti sottoscrivono con il responsabile interessato un apposito accordo che preveda:

- a. la definizione dei contenuti, delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- b. l'attestazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- c. l'attestazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d. l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni connesso allo svolgimento delle attività per l'ente e per la responsabilità civile verso terzi;
- e. la dichiarazione da parte dei volontari che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale con l'accettazione espressa di operare nell'ambito della programmazione dell'ente in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate.

# Art. 12 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.